

Osservazioni Utilitalia
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
313/2020/R/COM
MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI REGOLAZIONE OUTPUT-BASED DEI SERVIZI DI
DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

OSSERVAZIONI GENERALI

Utilitalia manifesta un generale apprezzamento nei confronti dei temi posti in consultazione, in quanto rappresentativi di soluzioni e proposte che *“tengono conto degli elementi emersi durante alcuni incontri tecnici svolti dagli Uffici dell’Autorità con le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione di energia elettrica e gas, nonché in occasione delle audizioni periodiche del 22 e 23 luglio 2020, finalizzate alla raccolta di osservazioni e proposte da parte degli stakeholder in materia di servizi pubblici ed emergenza Covid-19, con particolare riferimento alle possibili azioni regolatorie per fronteggiare gli effetti dell'emergenza e rimettere in moto i processi”*.

Le soluzioni proposte risultano infatti in gran parte condivisibili se si esclude una diversa sensibilità sulla documentazione da produrre per l'applicazione del principio di forza maggiore di cui si parlerà più avanti.

Prima, però, di entrare nel merito degli specifici spunti di consultazione proposti, riteniamo utile rappresentare alcuni aspetti di carattere generale connessi alle tematiche trattate dal DCO.

Il primo è che gli effetti dell'emergenza Covid-19 sui servizi di distribuzione elettrico e gas non possono certo ritenersi conclusi, anche alla luce della recente ripresa dei contagi e dell'incertezza del futuro andamento dell'epidemia. Riteniamo, pertanto, che nelle considerazioni sulla qualità prestazionale delle imprese, si tenga in conto del contesto incerto e in continua evoluzione in cui le Imprese si trovano ad operare.

Ancorché, la disponibilità di protocolli sanitari e altre disposizioni consentano oggi agli Operatori di intervenire in sicurezza nelle attività che possono svolgere in autonomia gestionale, diversa è la situazione in cui le prestazioni richiedono il coinvolgimento di soggetti terzi. Situazioni in cui ad esempio possono generarsi ritardi riconducibili a profili autorizzativi da parte di enti preposti, ovvero, dovute al comportamento dei Clienti Finali (C.F.) sempre meno propensi a generare occasioni di contatto con persone esterne alla propria cerchia familiare, soprattutto quando si tratta di attività da svolgersi all'interno delle abitazioni percepite come ideale ultima barriera di difesa dal contagio.

Inoltre, con riferimento e come segnale per quest'ultimo aspetto, si evidenzia come la **riduzione delle richieste per prestazioni extra tariffa** (prezzate da listino) verificatasi durante il periodo dell'emergenza epidemiologica ha determinato una **forte contrazione di ricavi dei DSO**, a fronte di costi interni che si è riusciti solo parzialmente a comprimere, in quanto indipendenti dal numero di prestazioni eseguite (sotto-assorbimento di costi fissi). A tal fine si ritiene utile una misurazione puntuale del fenomeno finalizzata a garantirne un ristoro. A tal proposito la federazione si rende disponibile a collaborare con l'Autorità per la messa a punto di meccanismi di recupero.

Sebbene non trattato dal presente DCO, uno degli aspetti maggiormente impattati dall'emergenza Covid è senz'altro il **roll-out dei contatori tradizionali GAS**, che ha subito un inevitabile e notevole rallentamento, dall'insorgere dell'emergenza; dopo la disponibilità dei protocolli sanitari le attività sono riprese ma procedono più a rilento. A ciò si aggiunge la mutata propensione da parte dei C.F. a dare accesso ai siti di intervento per una prestazione non richiesta dal cliente stesso ma di fatto imposta dal Gestore. *La situazione determinata dal rallentamento della posa contatori rende necessario il ricorso a modifiche regolatorie rimandando ulteriori valutazioni alla completa chiusura dell'emergenza.*

Si ritiene che la soluzione più semplice ed efficace sia quella di **posticipare di sei/dodici mesi** o di rimodulare l'obbligo previsto al 31/12/2020, soprattutto per quelle imprese per le quali l'obbligo aveva visto un incremento rispetto all'anno precedente (85% per le imprese con più di 200 mila) e avendo cura di misurare le eventuali penali previste dalla RTDG solo alla nuova data. In subordine si potrebbe valutare la riduzione dell'obbligo al 31/12/2020, rimodulato tenendo in considerazione il periodo di emergenza; un'ipotesi ragionevole potrebbe essere quella di fissare al 75% l'obbligo al 31/12/2020 per le imprese grandi percentuale calcolata ipotizzata una programmazione di sostituzione costante nei mesi e tenendo conto di un "semestre Covid".

La prima soluzione prospettata (il posticipo) risulta tuttavia preferibile in quanto non è detto che la programmazione degli interventi delle aziende preveda un numero di misuratori/mese costante e dunque che una mera rimodulazione della percentuale possa catturare la reale entità del rallentamento. Una dilazione dei tempi per le imprese di minori dimensione, i cui nuovi obblighi prevedono un incremento in anni successivi al 2020 potrebbe essere valutata in base alla evoluzione della situazione di emergenza.

Si evidenzia inoltre che il rallentamento delle attività ha influito anche sugli obblighi relativi alla misura dell'articolo 91 e 92 dell'RQDG. I contatori da sostituire in conformità all'art. 92.1 sono del tutto assimilabili a quelli da sostituire ai sensi della Deliberazione 18 dicembre 2018 n. 669/2018/r/gas "Aggiornamento degli obblighi di messa in servizio degli smart meter gas (G4-G6)". Entrambe le attività erano state sospese in conseguenza dell'emergenza epidemiologica del COVID-19 in quanto non essenziali.

Ferme tali considerazioni si espongono di seguito considerazioni in merito agli spunti di consultazione proposti.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE

- S1. Osservazioni in merito alle misure straordinarie in materia di regolazione output-based del servizio di distribuzione dell'energia elettrica (cap.2).

Effetti sulla regolazione premi-penalità della continuità del servizio

Si condivide quanto proposto per il **numero di interruzioni**; si giudica semplice ed efficace il meccanismo di modifica proposto per catturare gli effetti dei ritardi negli interventi di manutenzione, rinnovo e sviluppo delle reti. Per gli ambiti con il livello tendenziale coincidente con il livello obiettivo dal 2020 si ritiene auspicabile incrementare la franchigia in aumento al livello obiettivo per l'anno 2020 posizionandosi sui livelli più alti rispetto a quelli proposti, valutando altresì una modulazione di tale incremento di franchigia in relazione alla concentrazione dell'ambito.

Per quanto concerne la **durata delle interruzioni**, non appare di immediata comprensione la proposta ARERA.

Inoltre, l'effetto sulla durata delle interruzioni può derivare non solo dalla ridotta operatività di unità operative "scoperta" ma anche dalle conseguenze del fermo cantieri, che ha ritardato o imposto il rinvio di alcuni interventi in grado di apportare un beneficio all'andamento dell'indicatore D1, fenomeno che può avere determinato effetti non esclusivamente nel periodo del lockdown. Per ciò, non ci trova d'accordo la considerazione che la misura di sterilizzazione "dovrebbe essere utilizzata dalle imprese solamente durante lo stato di emergenza proclamato con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

Appare preoccupante anche l'indicazione del DCO che ipotizza una "attribuzione da parte dell'impresa distributrice di una quota parte dell'indicatore D1 ad una nuova sotto-causa esclusa dalla regolazione,". Sebbene la proposta che il DSO deve presentare (ogni DSO la propria?) sarebbe convalidata da ARERA, la quota di D1 attribuita "soggettivamente" potrebbe essere sempre contestata in sede di verifica, circostanza che deve essere scongiurata.

Riteniamo, quindi, che se il DSO volesse presentare – a consuntivo dell'anno - una propria proposta di sterilizzazione, con un preciso criterio di attribuzione di tutti gli effetti della emergenza sanitaria sull'indicatore di durata D1, l'approvazione di ARERA dovrebbe essere considerata come esaustiva dei controlli in merito.

Rispetto delle tempistiche degli interventi programmati nei Piani di Resilienza del sistema elettrico

Si condivide l'ipotesi riportata al punto 2.22 di prevedere un semestre in più per la conclusione degli interventi del Piano resilienza 2019-21 già riconosciuti eleggibili a premio/penalità con la deliberazione 534/2019/R/eel; fermo restando che l'applicabilità del semestre di posticipo, o più in generale una rimodulazione degli interventi per tener conto dei rallentamenti dovuti all'emergenza, in linea di principio debba **essere garantita a tutte le aziende** che hanno presentato un Piano all'interno del quale hanno previsto alcuni interventi la cui conclusione è stata individuata nel periodo compreso tra il primo semestre del 2020 e il primo semestre del 2021.

Rispetto alle attività correlate alla regolazione sperimentale in materia di ammodernamento delle colonne montanti

Si condivide l'ipotesi di un posticipo di sei mesi per la conclusione del censimento e della sperimentazione triennale.

S2. Osservazioni in merito alle misure straordinarie in materia di regolazione output-based del servizio di distribuzione del gas (cap.3).

Rallentamento nelle attività di sostituzione dei tratti di rete in materiali non conformi

Pur condividendo in linea generale la posizione di non modificare i criteri sostanziali degli obiettivi individuati dall'articolo 14, comma 9, della RQDG, si ritiene tuttavia auspicabile che, per tener conto del rallentamento delle attività e degli iter autorizzativi occorsi nel 2020, venga abbassato dal 40% al 30% l'obbligo previsto per il 2022, lasciando inalterati i successivi obblighi intermedi e finale (75% al 2024 e 100% al 2025).

Si ritiene che una tale misura (riduzione del solo primo obbligo intermedio) sia una misura semplice ed adeguata per sterilizzare gli effetti dell'inevitabile ritardo accumulato nel 2020 e, se riconosciuta, spingerebbe le aziende a limitare l'utilizzo dell'istanza di deroga solo a casi eccezionali, evitando appesantimenti burocratici e garantendo il risanamento complessivo entro il 2025 per gli impianti non interessati dalla deroga stessa.

Si apprezza e condivide altresì l'ipotesi di differire il termine per la presentazione di un'istanza di deroga ai termini temporali al 30 giugno 2021 per consentire una migliore calibrazione delle istanze in relazione agli effetti dell'emergenza.

Rallentamento nelle attività di ispezione programmata delle reti

Si condivide l'ipotesi di non modificare la regolazione vigente, salvo ulteriori criticità che dovessero occorrere nei prossimi mesi.

Rallentamento degli interventi di adeguamento dei sistemi di protezione catodica

Nessuna particolare osservazione. Si apprezza l'intenzione di valutare uno slittamento degli obblighi nell'eventualità del protrarsi dello stato di emergenza, consentendo alle singole aziende di presentare specifiche istanze funzionali alle difficoltà incontrate nell'intero periodo di blocco.

S3. Osservazioni in merito alle valutazioni dell'Autorità in tema di applicabilità della clausola di forza maggiore per i casi di mancato rispetto degli standard di qualità commerciale (cap. 4).

Come anticipato in premessa, su questo argomento si è evidenziata una diversa sensibilità da parte delle Imprese rispetto ai principi e ai conseguenti adempimenti per quanto riguarda la produzione, caso per caso, di una specifica documentazione a supporto della attribuzione a causa di forza maggiore del mancato rispetto del tempo massimo previsto per una prestazione commerciale.

In linea generale, ad esempio rispetto ad adempimenti di contratti in corso, la dichiarazione di stato di emergenza da parte delle massime autorità di Governo dovrebbe già di per sé essere condizione necessaria e sufficiente per l'applicazione del principio di forza maggiore se questo è richiamato in atto giuridico.

Nei settori regolati, la normativa primaria trova poi declaratoria applicativa in atti regolamentari di dettaglio da parte di Arera, rispetto ai quali nel caso dell'adempimento in parola, avremmo ritenuto auspicabile applicare principi di maggiore ragionevolezza e semplificazione, stante anche lo sforzo, universalmente riconosciuto al settore, di aver comunque provveduto a svolgere il servizio con efficacia su tutto il territorio anche nelle c.d. aree rosse interdette.

In pratica volendo dividere tra prestazioni soggette al blocco e non, nel DCO risulterebbero come casistiche in cui è obbligatorio produrre detta documentazione quelle del seguente schema

Tipologia di attività	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
Essenziali	Attività in esecuzione rallentata <u>Si deve produrre documentazione specifica</u> a supporto della attribuzione a causa di forza maggiore del mancato rispetto del tempo massimo previsto per una prestazione di qualità commerciale							
Non essenziali o rimandabili	Blocco attività Non c'è bisogno di produrre documentazione				Attività in esecuzione rallentata <u>Si deve produrre documentazione specifica</u> a supporto della attribuzione a causa di forza maggiore del mancato rispetto del tempo massimo previsto per una prestazione di qualità commerciale			

Nonostante fosse emersa in tutte le sedi una generale richiesta di *chiarire* quali dovessero essere le tipologie di documenti da eventualmente produrre, nel DCO, ribaltando completamente il concetto, è detto che da parte delle aziende: *“dovrebbero essere chiarite (e documentate) le ragioni per cui l'impresa non ha potuto rispettare il vincolo della regolazione, evidenziando come un tale mancato rispetto sia dipeso dalle specifiche circostanze del caso concreto”*.

A fronte quindi di annunciati elementi di tutela richiamati del tipo (comunicato del 26 marzo): *“non potranno derivare conseguenze economicamente penalizzanti per gli operatori che avranno gestito il servizio coerenti col primario obiettivo di garanzia della continuità e disponibilità dei servizi in condizioni di sicurezza degli utenti e dei lavoratori”*, l'auspicio delle Associate era di una semplificazione dagli obblighi documentali o, quanto meno, la disponibilità di chiarimenti che generalizzassero l'obbligo all'invio di eventuali atti rilasciati dagli Enti Locali e non già, una trattazione caso per caso rispetto alla quale ci si interroga come documentare oggi a distanza di mesi il tardato svolgimento di una singola prestazione.

Desta pertanto non poca sorpresa la negata possibilità di derogare, su tutte le prestazione di qualità commerciale eseguite nel periodo di dichiarata emergenza¹.

Si ritiene pertanto in linea con un percorso di ragionevole e relativa semplificazione una deroga alla presentazione di documentazione caso per caso, mediante l'invio di una dichiarazione a firma del legale Rappresentante che illustri, sulla scorta di atti di carattere generale emessi da Autorità locali, le motivazioni dell'applicazione della clausola di forza maggiore per tutti casi di mancata prestazione nei tempi previsti; ferma restando la possibilità da parte del Regolatore di richiedere ulteriori dati e/o avviare accertamenti in quelle realtà dove la rendicontazione annuale delle prestazioni a posteriori, evidenziasse dati eccezionalmente fuori linea rispetto ai ritardi medi di settore ovvero di cluster di imprese di pari tipologia di servizio (città metropolitane, centri urbani, comuni montani ecc.)

Per quanto riguarda invece il recupero del backlog derivante dal lockdown che la gestione delle nuove richieste in ingresso allo stato attuale dell'emergenza si concorda con la previsione che il superamento sistematico degli standard di qualità commerciale possa protrarsi sino ad almeno la fine del 2020.

¹ Periodo di emergenza tra le altre cose confermato per ora fino al 15 ottobre (DPCM 31 gennaio 2020 e 29 luglio 2020) ancorché risulterebbe opinione comune da parte di autorevoli voci esperte di sanità pubblica una imprevedibilità degli sviluppi del fenomeno in ragione della prossima apertura dell'anno scolastico 2020-21.